

Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

Settembre Dicembre 2009 n. 3



SOMMARIO

Bilancio della consiliatura 2007-2009 **II**

Saluto del Presidente del Tribunale al Consiglio dell'Ordine **II**

Patrocinio a spese dello Stato **III**

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti: cerimonia a Palazzo Ducale **IV**

Egitto: sistema giuridico e prospettive di investimento **V**

Formazione permanente: tabella aggiornata al 15 ottobre 2009 **VI**

Luigi Corvetto, avvocato genovese **IX - XII**


VI Conferenza Nazionale dell'Avvocatura **XIII**

Casistica giurisprudenziale **XIV**

Bilancio della consiliatura 2007-2009

Questo numero del Notiziario coincide con la fine del mandato che gli avvocati genovesi hanno affidato ai consiglieri. Tempo di bilanci, preferisco rimmetterli a dati concreti che ritengo si commentino da soli e diano il senso dell'impegno profuso dal Consiglio.

Tempo di attesa della riforma che cambierà (o meglio inizierà a cambiare) significativamente la nostra professione adeguandola alle nuove esigenze di una società che è mutata notevolmente dal lontanissimo 1933 quando fu varato l'attuale ordinamento.



Il Presidente Savi con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglia Dominique Mattei.

Tempo di progettazione del XXX° Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova nel mese di novembre 2010, appuntamento importante per l'Avvocatura, motivo di orgoglio per il nostro Foro, occasione per la nostra città di offrire agli avvocati italiani la sua bellezza e la sua ricchezza storica e culturale.

Tempo di realizzazione di nuovi spazi a disposizione degli avvocati genovesi per la formazione, la scuola, per incontrarsi, per accedere ai servizi informatici.

Tempo di raccogliere i frutti del lavoro volto ad introdurre nel processo innovazione telematica.

Tempo di grande impegno in relazione alla necessità di continuare a fornire il contributo della avvocatura genovese ai processi di riforma che necessariamente dovranno maturare per uscire da una crisi che umilia il Paese e mortifica i diritti dei cittadini.

Tempo di rimettere agli avvocati genovesi la valutazione sull'operato mio e dei Consiglieri e di chiedere ulteriore fiducia per continuare a lavorare nell'interesse di un Foro che ha saputo conquistare e mantenere un ruolo di assoluto rilievo nel panorama nazionale.

**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Avvocato Stefano Savi**



Saluto del Presidente del Tribunale al Consiglio dell'Ordine



Il 29 ottobre 2009, in occasione del suo insediamento, il Presidente del Tribunale Claudio Viazzi, ha fatto visita al Consiglio dell'Ordine. L'evento è stato propizio per sottolineare i buoni rapporti tra gli Avvocati e la Magistratura genovese. Il Presidente Viazzi ha ricordato il particolare attaccamento al Palazzo di Giustizia Genovese, nel quale ha svolto la gran parte della sua attività di Magistrato, ricordando con affetto gli anni trascorsi tra momenti lavorativi e ludici in compagnia degli Avvocati.



Spese di Giustizia e Patrocinio a spese dello Stato

Care Colleghe e Colleghi,
con la presente comunicazione, nella nostra qualità di Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Genova delegati al Patrocinio a Spese dello Stato, intendiamo informarVi e ed aggiornarVi in merito ai finanziamenti ed alle modalità di liquidazione delle parcelle.

In queste poche righe, quindi, ci auguriamo di rendere un servizio utile a quanti si dedicano a questo sempre più importante settore della professione.

Periodicamente il Ministero della Giustizia, attraverso i capitoli di spesa n. 1360 e n. 1363 (per le intercettazioni), destina proprie risorse al pagamento delle c.d. **spese di giustizia**.

Sui sopra menzionati capitoli n. 1360, gravano:

- 1) gli onorari degli avvocati,
- 2) gli onorari dei difensori d'ufficio, ex art. 116 T.U. 115/2002,
- 3) gli onorari dei difensori degli irreperibili, ex art. 117 T.U. 115/2002,
- 4) i Consulenti tecnici d'ufficio,
- 5) i Consulenti tecnici,
- 6) gli interpreti,
- 7) i testimoni,
- 8) le intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali e traffico),
- 9) le spese di missione del personale di Polizia giudiziaria, per gli atti delegati dal magistrato.

Gli invii delle somme da parte del Dicastero della Giustizia ai 26 Distretti di Corte d'Appello presenti sul territorio nazionale, sono scaglionati nel tempo.

Il fabbisogno di ogni singolo Distretto (nel prosieguo prenderemo in esame quello di Genova), è stabilito dal Ministero, sulla base di proiezioni di spesa e fabbisogno. Presso ogni Distretto di Corte di Appello esistono Uffici, con a capo dirigenti amministrativi in veste di Funzionari delegati, che si occupano di provvedere ai pagamenti relativi alle spese di giustizia.

Gli Uffici presso i quali è incardinato il Funzionario delegato al pagamento delle spese, sono dotati di contabilità autonome e separate ed operano nel modo seguente:

Ufficio presso la/il:

(1) Corte d'Appello	(2) Tribunale	(3) Procura Generale	(4) Procura presso il Tribunale
con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono ai Tribunali e ai Giudici di Pace del Distretto della Corte d'Appello di Genova (esclusi il Tribunale di Genova ed i Giudici di Pace di Genova).	con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono al Tribunale di Genova e ai Giudici di Pace di Genova.	con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono alle Procure del Distretto della Corte d'Appello di Genova (esclusa la Procura di Genova).	con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono alla Procura di Genova.
Funzionario delegato: dott. A. Scanu (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. M. Leotta (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. G. Trucco (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. V. Grasso (sede Genova).

Relativamente al Civile, le fasi per giungere al pagamento, sono le seguenti:

- 1) Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- 2) Richiesta di liquidazione presentata al Giudice;
- 3) Liquidazione del Giudice;
- 4) Emissione del Modello di pagamento da parte dell'Ufficio spese anticipate;
- 5) Trasmissione del Modello di pagamento al Funzionario delegato;
- 6) Emissione dell'ordinativo di pagamento.

Nell'anno **2009** gli Uffici di Genova hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia i seguenti accrediti:

(1) Corte d'Appello di Genova EURO	(2) Tribunale di Genova EURO	(3) Procura Generale di Genova EURO	(4) Procura presso il Tribunale di Genova EURO
-1.239.000 il 19-2-09	-1.056.000 il 19-2-09	-5.695.744	-1.010.000 il 19-2-09
-1.291.000 il 25-5-09	-916.000 l'11-5-2009		-924.000 il 23-5-09
-1.102.000 il 29-9-09	-1.123.000 il 29-9-09		-922.000 l'11-9-09
	-980.000 il 25-11-09		-400.000 l'11-12-09
3.632.000	4.075.000	5.695.744	3.256.000

I pagamenti (ad Avvocati, periti, interpreti etc.) vengono effettuati seguendo l'ordine temporale di registrazione e trasmissione al Funzionario delegato dei Modelli di pagamento. Le liquidazioni avvengono seguendo il c.d. "criterio di competenza": con i fondi del 2009, per esempio, possono essere pagate solamente le richieste relative a tale anno e non, per esempio, le richieste, seppure ancora inevase, relative al 2008, per le quali occorre attendere l'invio di ulteriori fondi dal Ministero, specificamente destinati al pagamento di quello specifico anno.

Ovviamente l'Ufficio effettua il pagamento solamente se la documentazione agli atti è completa.

Per il **2009** i Mandati di pagamento pervenuti ai Funzionari delegati, ancora da evadere per carenza di fondi, sono pari ad euro:

- (1) 0 per la Corte d'Appello;
- (2) 0 per il Tribunale di Genova;
- (3) 1.600.000 per la Procura Generale;
- (4) 723.470 per la Procura presso il Tribunale.

Per quanto concerne l'anno **2008** gli Uffici di Genova hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia i seguenti accrediti:

(1) Corte d'Appello di Genova EURO	(2) Tribunale di Genova EURO	(3) Procura Generale di Genova EURO	(4) Procura presso il Tribunale di Genova EURO
-1.250.000 il 12-2-08	-450.000 l'11-2-08	-4.556.672	-700.000 il 12-2-08
-1.000.000 il 30-4-08	-700.000 il 3-6-08		-700.000 il 31-3-08
-1.000.000 il 22-7-08	-500.000 il 22-7-08		-1.000.000 il 10-6-08
-700.000 il 16-9-08	-150.000 l'8-10-08		-200.000 il 29-6-08
-1.600.000 il 23-11-09	100.000 l'11-12-08		-50.000 il 24-11-08
-37.869,09 il 2-12-09			-150.000 il 9-12-08
5.587.869,09	1.900.000	4.556.672	3.343.199,18

Per il **2008** i mandati di pagamento pervenuti ai funzionari delegati sono stati totalmente evasi per quanto concerne la Corte d'Appello, il Tribunale di Genova e la Procura presso il Tribunale. Rimangono solamente non evasi i mandati di

pagamento pervenuti al Funzionario delegato presso la Procura generale per euro 130.000.

Gli Uffici hanno evaso tutti i pagamenti per l'anno 2007.

Per quanto riguarda il ritardo nei pagamenti del civile, gli Uffici fanno presente che anteriormente al c.d. Decreto Bersani il problema del ritardo non si poneva, atteso che erano Poste Italiane ad anticipare per lo Stato il pagamento e, pertanto, per essere pagati, era sufficiente che l'Avvocato, il consulente etc., esibissero allo sportello postale il Modello di pagamento e questo veniva prontamente evaso.

Successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, occorre che il Ministero della Giustizia abbia la copertura finanziaria e, quindi, in mancanza di detta copertura, non eroga i fondi agli Uffici sopra descritti.

Si precisa che i dati riportati sono aggiornati al 20-1-2010.

È stato possibile redigere il presente contributo informativo grazie alla fattiva collaborazione dei Funzionari delegati dottori Norma Giobbi, Vincenzo Grasso, Marisa Leotta, Giacomo Trucco, che si ringraziano.

Avvocati Alessandro Barca e Paolo Scovazzi
*Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Genova
con delega al Patrocinio a spese dello Stato*

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti Cerimonia a Palazzo Ducale

Sabato 12 dicembre 2009, nella cornice della Sala del Maggiore Consiglio di Palazzo Ducale, si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni di iscrizione all'Albo, per i sessant'anni di iscrizione all'Ordine e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2008/09. All'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine, hanno partecipato i vertici degli Uffici Giudiziari genovesi, oltre al Presidente Giorgio Guerello, in rappresentanza del Sindaco. Il Presidente, Avvocato Stefano Savi, nel dare il benvenuto nel Foro ai neo-avvocati, ha ricordato i principi che animano la professione.

Nominativo degli avvocati con 50 anni di professione:

Renato CRISTINA, Luigi FANTE, Tommaso LIMARDO, Santo Vito MISTRETTA, Francesco RIZZUTO, Luigi RUBINO, Giuseppe SIRINGO, Pietro ZIGNONI

Avvocati che hanno raggiunto i 60 anni dalla prima iscrizione al Registro Praticanti ai Colleghi:

Ferdinando CARDINO, Ubaldo FOPPIANO, Mauro GREGO, Edoardo MASCHERPA, Giovanni PERSICO, Antonio SULFARO, Francesco TUBARCHI

Neo Avvocati:

Alessio ABBENE, Giuseppina ALOISI, Dario AMOROSO, Francesca BAILO, Matteo BARABINO, Valentina BARBETTI, Teodoro BARNABA, Alessio BASSO, Gladys BER-

TORELLO, Martina BLANGERO, Simona Stefania CAMBRIA, Giorgia Maria CASABONA, Ludovico CATTANEI, Luca Paolo CAVAGNARO, Paola Elisa CECI, Anna CERBARA, Rachele CERBIATTO, Valentina CINGANO, Antonio Maria CORZINO, Sonia COSSU, Francesco CREMONTE, Marco DE BENEDETTIS, Antonietta DI BUONO, Caterina FABBRIZIO, Andrea FASCIOLO, Chiara FATTA, Monica FILIPPI, Paolo FIORUCCI, Daniele FUSANI, Chiara GARRI, Andrea GIOLO, Maura GIORGI, Alessia Maria GIRALDI, Walter GREGOTACE, Laura LAMBAGI, Anna LEONCINI, Miriam LOVERSO, Eugenia MACCHIAVELLO, Simona MACCIO_, Alessio Alberto MAGNANI, Stefano MALOBERTI, Milena MARTINO, Carlo MASNATA, Pietro MAZZA, Paolo MELLINA BARES, Sara MICELLI, Tommaso Massimo MOLINARI, Antonio MONTECUCCO, Jennifer MUSSO, Agnese NASTI, Eleonora NASTUSIO, Renata ORTOLANI, Francesca PADERNO, Iliaria PALMERI, Carlo PASERO, Silvia PASTORINO, Paolo Maria PATRONE, Stefano PERGOLA, Stefania PIANO, Laura PICA, Federica PICETTI, Fabrizia PINNA, Paolo PITTA-LUGA, Pablo PLUVIANO, Enrico PODESTÀ, Daniela RAPUZZI, Marco REPETTO, Evelina ROCCHIO, Silvia SALE, Daniela SALVI, Enrico SCOFONE, Cristina SENES, Federica SINISI, Flavio SPAGNOLO, Mirka STRETTI, Maura TENANI, Chiara TONARELLI, Serena Elisa TORRI.

Avvocato Guido Colella

Egitto: sistema giuridico e prospettive di investimento

Il 27 novembre 2009 a Genova presso la sala Quadrivium, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova, in collaborazione col Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali Genova, si è svolto il seminario sul tema **Egitto: sistema giuridico e prospettive di investimento**.

Il convegno, col coordinamento scientifico del Centro Studi Mediterranean Lawyers Lab, che sotto l'egida dell'Ordine si occupa dei seminari internazionali con i Paesi del Sud del Mediterraneo, è stato moderato dall'Avv. Aldo Salvadé.

L'Avv. Stefano Savi nella sua qualità di Presidente dell'Ordine, ha introdotto i lavori sottolineando il ruolo dell'avvocato nello sviluppo delle relazioni commerciali internazionali.

Il Presidente ha invitato i colleghi, ed in particolare i giovani, a seguire professionalmente con attenzione i sistemi legali dei Paesi dell'area del Sud del Mediterraneo, da sempre naturali partners commerciali dell'Italia, le cui economie in via di sviluppo, rispetto ad altri contesti più maturi, potranno fornire alle imprese ed ai legali, che le assistono, occasioni di crescita economica e professionale.

Genova in particolare è stata storicamente un'interlocutrice privilegiata con queste realtà culturali ed economiche e l'Ordine degli Avvocati, col Centro Studi Mediterranean Lawyers Lab, intende raccogliere il testimone della tradizione della Ns. antica Repubblica Marinara organizzando un ciclo di seminari in materia (il precedente era stato sulla Libia) per agevolare la formazione giuridica dei colleghi, che intendono assistere le aziende nei rapporti commerciali con tali Paesi.

Il Dr. Domenico Bellantone, Diplomatico – Primo Segretario per gli Affari Politici presso l'Ambasciata d'Italia in Egitto, ha fatto una carrellata del sistema istituzionale ed economico egiziano, con cui l'Italia ha sempre avuto ottimi rapporti, sottolineando come negli ultimi tempi la collaborazione economica e scientifica (il 2009 è stato l'anno della collaborazione scientifica italo-egiziana) ha avuto un'ulteriore spinta ed implemento grazie al lavoro dell'Ambasciata Italiana al Cairo, sempre più impegnata, come tutta la Ns. diplomazia, al supporto del sistema impresa Italia all'estero, oltre che ai normali compiti di rappresentanza internazionale.

L'avv. Marinù Paduano ha trattato alcuni aspetti legali per l'accesso al mercato in Egitto.

Gli interventi dei relatori ospiti internazionali sono stati tutti di alto profilo giuridico e scientifico e molto apprezzati dall'auditório

Il Giudice Egiziano Dr. Ehab Maher Elsonbaty, attualmente distaccato per cinque anni, dall'equivalente Consiglio Superiore della Magistratura dell'Egitto come consigliere legale di Stato del Qatar, in ossequio ad una riferita tradizione che vede l'Egitto come faro di riferimento giuridico nel mondo arabo, ha trattato il diritto societario in Egitto.

Il sistema societario egiziano risulta ispirato per le imprese estere ad un grande liberismo, per cui è possibile per l'investitore straniero detenere il 100% del capitale sociale nelle società di capitali egiziane ed è consentito nominare il board degli amministratori integralmente tra cittadini stranieri, così come non ci sono limitazione per la esportazione dei dividendi e dei capitali investiti.

Inoltre in Egitto presso il GAFI (General Authority for Investment and Free Zones) (l'istituzione governativa appositamente creata per agevolare gli investimenti esteri) è possibile ottenere informazioni sui progetti economici più rilevanti del Paese e secondo il criterio One Stop Shop, avere in via generale assistenza ed informative amministrative per le procedure, i documenti, i costi ed il tempo necessario per stabilire una società, i cui tempi di costituzione sono riferiti essere di 72 ore.

L'Avv. Dr. Mohamed Abdel Raouf Partner - Abdel Raouf Law Firm & Secretary-General - Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) ha trattato dell'arbitrato internazionale in Egitto ed il ruolo del Centro Regionale del Cairo per l'Arbitrato Commerciale Internazionale (CICRA), sede molto apprezzata nel mondo arabo per la risoluzione di controversie internazionali commerciali.

L'Avv. Aldo Salvadé ha quindi approfondito l'accordo italo-egiziano per la promozione e protezione degli investimenti, garanzia di ogni investimento estero, che nella pratica ha già dato ottima prova di sé in una controversia con lo Stato Egiziano, che aveva espropriato un complesso immobiliare destinato ad insediamenti turistici ai danni di un investitore, pienamente risarcito in sede arbitrale attivando tale normativa di tutela.

Infine il sottoscritto ha parlato della fiscalità internazionale tra Italia ed Egitto, con riferimento al trattamento tributario riservato ai contribuenti italiani per i redditi di partecipazione in società di capitali estere egiziane ed alla convenzione Italia-Egitto contro le doppie imposizioni.

Dal confronto con i giuristi egiziani la novità più interessante in materia fiscale è emersa dalla recente riforma del 2007 del Governo Egiziano, che ha limitato per persone fisiche e giuridiche (salvo esenzioni per particolari investimenti) l'aliquota delle imposte dirette al 20% (mentre le imposte indirette tipo la nostra IVA non sono applicate ai servizi, quali ad esempio le consulenze legali).

Pare che prima di tale riforma la fiscalità egiziana caratterizzata da aliquote progressive più elevate fosse generalmente disattesa e che le aree di evasione fossero molto ampie.

E' stato riferito che il governo del Presidente Mubarak fatta la riforma, abbassando drasticamente l'aliquota al tetto del 20%, ha contemporaneamente svolto un gran battage pubblicitario sulle televisioni, impegnando attori e testimonials

locali famosi, per spiegare ai contribuenti che da quel momento le imposte, essendo più che ragionevoli, andavano pagate da tutti e che in caso contrario le sanzioni sarebbero state pesanti ed implacabili.

Pare che la ricetta abbia funzionato ed il gettito sia ampiamente aumentato, come riferito dal collega avvocato Egiziano, nel cui studio si occupano anche di tributario e contabilità.

Tale tema fiscale, emerso ai margini del convegno sull'Egitto, è proprio in questi giorni per Noi di grande attualità e renderebbe opportuno effettuare un serio approfondimento comparatistico su ciò che avviene all'ombra delle piramidi.

Avvocato Stefano Betti

Formazione permanente - Tabella di conversione (aggiornata al 15 ottobre 2009)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009

- visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;
 - vista la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007.
 - ritenuto che la partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana), con il riconoscimento dei crediti relativamente a quella sola sessione (es. mattutina o pomeridiana). Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in

base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base oraria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale). Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13-7-2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo.

ha approvato
 l'allegata TABELLA di CONVERSIONE della partecipazione ad eventi, svolgimento di relazioni, attività di insegnamento, partecipazioni a commissione d'esame, e pubblicazioni in CREDITI (tabella valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti presso l'Ordine di Genova)

§ 1

PARTECIPAZIONE ad eventi (c.d. *formativi*) accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o dal CNF (art. 3, n. 1), oppure da Ordini forensi comunitari:

- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)
- masters (art. 3, lett. a)
- seminari (art. 3, lett. a)
- convegni (art. 3, lett. a)
- giornate di studio (art. 3, lett. a)
- tavole rotonde (art. 3, lett. a)
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c)

1 credito per ogni ora di partecipazione all'*evento formativo* e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2). I crediti acquisiti nei singoli eventi *formativi* sono **cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.**

§ 2

SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI: ad eventi (c.d. "*attività formative*") accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 4, lett. a) o ad eventi non accreditati, anche svolte all'estero e debitamente documentate:

- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)
- masters (art. 3, lett. a)
- seminari (ante tenuti *a latere* di corsi universitari) (art. 3, lett. a)
- single lezioni in corsi universitari
- convegni (art. 3, lett. a)
- giornate di studio (art. 3, lett. a)
- tavole rotonde (art. 3, lett. a)
- a).....
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b).....

Cumulabili annualmente tra loro e cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 1:

....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. a #

....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. b *

<p>altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (art. 3, lett. c)..... scuole forensi (art. 4, lett. a) scuole di specializzazione (art. 4, lett. a).....</p>	<p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. c *</p> <p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 4, lett. a #</p> <p># 3 crediti per ogni intervento inferiore all'ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all'evento formativo nel quale si inserisce la relazione)</p> <p>* valutazione specifica, rimessa al COA</p>
<p>§ 3 PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b): note a sentenza articoli saggi commentari monografie trattati.....</p>	<p>Valutazione su base annua, cumulabilità tra loro e comunque</p> <p>...per tutte le pubblicazioni nell'anno, max 18 crediti ogni anno*</p> <p>*valutazione specifica, rimessa al COA</p>
<p>§ 4 INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO o presso ENTI EQUIPARATI (art. 4, lett. c) Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Università o Enti equiparati.....</p>	<p>Valutazione su base annua. Cumulabilità in caso di pluralità di contratti di insegnamento nello stesso anno solare.</p> <p>...max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).</p>
<p>§ 5 RICERCATORI SENZA INCARICO DI INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1) Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di insegnamento.....</p>	<p>...18 crediti annui</p>
<p>§ 6 COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI AVVOCATO (art. 4, lett. d).....</p>	<p>...per l'intera durata 24 crediti, di cui sei in deontologia (valutazione annua, ripetibile nel triennio)</p>
<p>§ 7 ATTIVITA' DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA OGANIZZAZIONE PROFESSIONALE* (art. 4, lett. e)..... *preventiva autorizzazione CNF o COA</p>	<p>...max 12 crediti annui (valutazione specifica, rimessa al COA)</p>
<p>§ 8 ATTIVITA' AUSILIARIA ALLA FORMAZIONE..... (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)</p>	<p>.....max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)</p>

§ 9

ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando prevista) (art. 5, nn. 1 e 2):

Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°)
 Ricercatori in materie giuridiche **con** incarico di insegnamento (°).....

gravidanza e parto (^).....
 maternità / “paternità” (figli minori) (#)
 grave malattia*
 infortunio*
 condizioni personali*
 interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale*
 trasferimento dell’attività professionale all’estero*
 altre ipotesi indicate dal CNF*.....

iscritto che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo (*).....

... (°) l’obbligo formativo residua per l’aggiornamento in materia deontologica, previdenziale, ordinamento professionale

(^) E’ previsto un esonero dall’obbligo formativo per un tempo massimo di 12 mesi. L’inizio e la fine di detto periodo dovranno essere comunicati al Consiglio. Per comprovate ragioni detto periodo può essere ampliato.

(#) crediti obbligatori ridotti della metà sino al terzo anno dalla nascita.

...*contenuto e modalità dell’esonero valutate dal COA, singolarmente.

...(*) A domanda degli interessati e valutata la carriera professionale il COA potrà dispensare coloro che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all’albo, ove risulti che l’esercizio della professione per il tempo predetto sia indice di capacità di aggiornamento e di attitudine allo studio individuale.

§ 10

MOBILITA’ DEI CREDITI NEL TRIENNIO

La valutazione del numero dei crediti avviene su base triennale. Qualora nel primo o nel secondo anno si sia accumulato un numero di crediti superiore rispetto al numero minimo obbligatorio richiesto dal regolamento CNF, i crediti in eccedenza possono ambulare (rispettivamente) al secondo o al terzo anno. In ogni anno solare, comunque, nonostante l’ambulatorietà dei crediti, devono essere acquisiti i crediti minimi obbligatori.

§11 (a decorrere dal corso 2009)

SCUOLA FORENSE “DE ANDRE’”.....

..... max 24 crediti annui (3 crediti ogni ora per le lezioni; 1 credito ogni ora per le correzioni di atti o pareri). Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.

§12 (a decorrere dal 1° gennaio 2010)

ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI

1. L’accesso agli eventi avviene mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatigenova.it (Servizi in Rete-Riconoscimento).
2. Sul sito www.ordineavvocatigenova.it viene indicata la data in cui si aprono le iscrizioni ai singoli eventi.
3. E’ fatto divieto prenotare due o più eventi che si svolgano contemporaneamente.
4. Coloro che abbiano prenotato un evento e non siano in grado di partecipare allo stesso, devono revocare la prenotazione mediante accesso al sito www.ordineavvocatigenova.it entro le 48 ore feriali antecedenti l’inizio dell’evento.
5. Dopo la scadenza del suddetto termine la revoca della prenotazione potrà avvenire solo in presenza di documentati impedimenti sorti successivamente alla scadenza stessa. In questo caso la revoca dovrà essere comunicata mediante segnalazione via fax al n. 010565300 o via mail all’indirizzo formazione@ordineavvocatigenova.it. A pena di irricevibilità la comunicazione dovrà essere immediatamente seguita dal deposito presso la Segreteria dell’Ordine della documentazione relativa all’impedimento.
6. La mancata partecipazione ad un evento senza che sia stata validamente revocata la prenotazione, comporta un aumento dei crediti da conseguire nell’anno corrente, in misura pari a quelli assegnati all’evento disertato.
7. Nel caso disciplinato al punto 5, la prenotazione si intenderà non validamente revocata se la giustificazione addotta non sarà, previa audizione dell’interessato, ritenuta valida.

Luigi Corvetto, avvocato genovese

Lunedì 9 novembre presso la sala di rappresentanza di Palazzo Tursi si è svolto il seminario dedicato a Luigi Corvetto, anche in occasione della presentazione dei volumi: Meuccio Ruini, *Luigi Corvetto Genovese Ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)*, (Consiglio Nazionale Forense, Collana di Storia dell'Avvocatura, Bologna, Il Mulino, 2008) e *Luigi Emanuele Corvetto (1756-1821) tra finanza, diritto e politica* a cura di Paola Massa Piergiorganni

(Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Collana di studi e ricerche, XLIV), Genova, 2007.

Il seminario è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio del Comune di Genova e della Accademia Ligure di scienze e lettere. Pubblichiamo di seguito gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Guerello, dei Professori Paola Massa e Vito Piergiorganni e del Consigliere Michele Marchesiello.

Il saluto della Città

Credo sia un doveroso omaggio alla memoria di Luigi Corvetto poter svolgere qui a Palazzo Tursi la presentazione di queste pubblicazioni a lui dedicate anche in considerazione del fatto che nato a Nervi egli trascorse gli ultimi anni della sua vita proprio qui accanto a Palazzo Doria in quella che in allora era Via Nuova oggi Via Garibaldi.

Personaggio di enorme spessore che i Genovesi conoscono troppo poco, e forse solo per la piazza a lui intitolata, seppe avere valenza internazionale quando da uomo di governo della Repubblica genovese divenne dapprima Consigliere di Stato di Napoleone e poi Ministro delle Finanze sotto Luigi XVIII. Rimase sempre profondamente genovese anche quando a causa dei suoi incarichi divenne cittadino francese tant'è vero che in una sua corrispondenza citata da Liliana Bertuzzi prega un amico di continuare a tenerlo informato di qualsiasi fatto che possa riguardare "l'indipendenza la concordia e la prosperità di Genova" sottolineando altresì "non sarei degno della mia nuova Patria se non amassi teneramente e fino alla morte la antica".

Uomo coerente, dotato di profondo realismo fu anzitutto e sempre un avvocato; si dedicò alla nostra professione con successo e da lì gli si aprì nel 1797 la scena politica dal momento che fu chiamato come rappresentante della categoria degli avvocati a far parte del Governo Provvisorio con il compito di redigere la nuova Costituzione Democratica.

La sua competenza professionale venne in particolare espressa quando Napoleone lo chiamò a far parte del Consiglio di Stato dell'Impero ove partecipò in maniera assai significativa alla compilazione del Codice di Commercio e del Codice Penale di cui stese gli articoli concernenti i reati contro la proprietà.

Si fece portatore della scienza giuridica italiana nell'ambito della cultura giuridica francese in quel momento egemone, si dedicò a contrastare il cumulo delle sanzioni nell'ambito penale e ancor oggi si apprezzano i suoi interventi volti ad affermare la distinzione tra fallimento e bancarotta fraudolenta.

Avvocato Giorgio Guerello

L'omaggio dell'Accademia a Luigi Emanuele Corvetto

Appena due anni orsono l'Accademia ha organizzato un Convegno su "Luigi Emanuele Corvetto (1756-1821) tra Finanza, Diritto e Politica" e gli Atti, pubblicati in brevissimo tempo, testimoniano un importante contributo alla conoscenza di questo grande genovese, spaziando, appunto, dalle tematiche finanziarie, che lo hanno visto protagonista, alla sua azione di professionista del diritto e uomo di Stato tra Genova e la Francia.

Lo sforzo, nella organizzazione del predetto volume, è stato quello di fare convergere su un personaggio poliedrico come Corvetto gli interessi scientifici di studiosi di formazione diversa: partendo dalle fonti, alcune reperite di recente (rimando ai contributi di Claudia Salterini dell'Archivio di Stato di Imperia e di Liliana Bertuzzi dell'Istituto Mazziniano di Genova), si è dato spazio alla Storia generale, con gli interventi di Giovanni Assereto e Danilo Veneruso; alla storia giuridica (si vedano i testi di Riccardo Ferrante, Lorenzo Sinisi e Maria Elena Gallesio Piuma). Non ultima, nella circostanza, è stata la presenza della Storia economica, che si è avvalsa del contributo di alcuni studiosi genovesi ma, specialmente, di quelli di due importanti Colleghi francesi: Olivier Tort della Sorbona di Parigi e Pierre Branda dell'Università di Nizza, che hanno di recente rivolto la loro attenzione a questo singolare personaggio, Ministro delle Finanze di Francia nel difficile periodo tra Napoleone e Luigi XVIII, utilizzando importanti

fonti del Ministero delle Finanze francese.

Per concludere, desidererei leggere alcune righe tratte dal saluto rivolto ai partecipanti, nell'occasione dell'apertura del Convegno che ha dato origine agli Atti, da parte dell'infaticabile Segretario Generale dell'Accademia, Ingegnere Giovanni Paolo Peloso, purtroppo scomparso da poco. Egli sottolineava come "i Genovesi che già da prima del Medioevo avevano guardato da sempre al porto e al mare, per i traffici mercantili, le imprese navali, le espansioni coloniali, si accorgono, direi, di avere alle spalle l'Europa e le possibilità che questa offre loro: "catapultano" l'esponente di maggior prestigio a disposizione in quel momento - il Corvetto - nella più importante capitale di essa, Parigi. E l'avvocato genovese si distinguerà nel risanarne le finanze, dissestate dalla disinvolta conduzione pregressa, dalla Rivoluzione e dalle guerre. Un tecnico della finanza che, capace di anteporre la scienza economica agli schieramenti politici, passerà indenne, ed apprezzato attraverso capovolgimenti politici ed economici epocali, dal regime aristocratico a quello democratico della Repubblica di Genova, dall'Impero napoleonico alla Restaurazione borbonica di Luigi XVIII, per poi ritornare, onusto di fama e di gloria - senza essersi arricchito - a morire nella sua città natale.

**Professoressa Paola Massa
Presidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere**

Un'avventura professionale tra Genova e Parigi

Proprio riferendosi a Corvetto, pur consci che le sue multiformi esperienze ci consentono di sostenere di non essere certo in presenza di una vicenda personale e professionale paradigmatica, credo che uno spazio determinante spetti a quanto il nostro personaggio ha ricevuto dalla tradizione della nostra regione. L'avvocatura e, più in generale, la cultura giuridica genovese e ligure, se, da una parte, si caratterizza per la adesione e partecipazione alle vicende politiche, economiche e sociali dello Stato-regione, per altro verso accetta e condivide tradizioni scientifiche e prassi professionali comuni all'Europa del diritto. Un emporio marittimo e mercantile di operatività sopranazionale offre ai giuristi l'opportunità di cooperare alla operatività di un sistema ma costruito per operare una continua osmosi tra pratica e dottrina.

Non è un caso che, per Genova, il primo riferimento sia proprio al rapporto instaurato nel Medioevo tra l'organizzazione universitaria e quella professionale. L'Ateneo genovese non nasce, peraltro, in questo periodo, ma solo nel XVII secolo, come evoluzione del Collegio gesuitico, ma le polemiche in tema di pretesa antichità dell'istituzione hanno posto in secondo piano le prerogative dei Collegi professionali, e del "venerando Collegio dei Dottori e Giudici" in particolare, in posizione preminente nel processo di concessione delle lauree necessarie all'accesso alle attività tipiche dei giuristi: avvocati e giudici seguono una stessa strada che consente l'assunzione, secondo la circostanze, di funzioni diverse(1).

E' questo il contesto in cui inserire Luigi Emanuele Corvetto, tra le figure cioè che hanno costruito il diritto ligure ed hanno, in tale maniera, dato un contributo non secondario all'edificazione del sistema di diritto comune europeo: per l'età più antica basti citare i nomi di Bartolomeo Bosco, Giuseppe Casaregi, Carlo Targa, Raffaele Della Torre o ricordare le sentenze della Rota civile di Genova, vero repertorio di giurisprudenza commerciale per tutta l'Età moderna. Al pari di Corvetto molti di questi personaggi – pensiamo al Della Torre che è stato anche Doge – hanno unito l'attività politica a quella professionale, con un contributo fondamentale alla nostra storia civile: i tempi a noi più vicini hanno visto grandi avvocati e professori come Luigi Casanova, Giovanni Maurizio, Stefano Castagnola, Antonio Caveri o, ancora più di recente, Roberto Lucifredi o Paolo Rossi che ho avuto la fortuna di avere come docenti. Ed è certo significativo che la cortesia dell'Avvocato Giorgio Guerello ci abbia consentito di riunirci in questa storica sala, nella quale alcuni dei personaggi da me nominati, come Caveri e Castagnola, sono stati autorevolmente presenti.

Guido Alpa, ricordando che Corvetto è stato soprattutto un giurista, ha scritto che "il diritto gli servi per dare continuità ad un'opera variegata, ma sempre rivolta alla costruzione, a tessere le regole della convivenza in qualsiasi frangente, in qualsiasi situazione nella quale fosse chiamato ad intervenire"(2).

Le vicende personali di Corvetto, almeno per un periodo della sua vita, se da alcuni punti di vista sono tipiche dei giuristi genovesi della sua epoca, per altri aspetti delineano una personalità unica, con qualità non comuni. Sotto il primo profilo si può concordare con Riccardo Ferrante secondo cui "la cultura giuridica italiana (e per larga parte europea) di fine Settecento e del XIX secolo, è innanzi tutto una cultura di avvocati. La lenta agonia del diritto comune,

ma anche di quel suo incerto contraltare che era il diritto patrio, aveva da tempo iniziato ad offuscare gli studi giuridici universitari e i suoi docenti. Avevano piuttosto mantenuto una loro posizione sociale e culturale gli avvocati, se del caso anche professori, ma quasi che l'insegnamento fosse un fatto incidentale, senza speciale rilievo.... Nei decenni successivi (alla Rivoluzione) il primo elemento qualificante sarà ancora quello professionale, e proprio questo li legittimerà all'insegnamento come all'attività politica ed a quella legislativa"(3).

Non è pertanto casuale che in un ambiente accademico e professionale che ha saputo formare un giurista come Corvetto, capace di dare essenziali contributi alla codificazione penale e commerciale francese – come dire al rinnovamento del diritto europeo –, si propongano come protagonisti, poco tempo dopo, giuristi come Laberio, primo commentatore italiano del Code civil, o come Marrè, primo esegista del Code de commerce(4).

E' la tradizione culturale di un ambiente professionale e dottrinale che riapparirà nel Risorgimento, della quale, forse, le memorie più significative sono quelle che Giovanni Ruffini ha scritto nel suo Lorenzo Benoni. Per Corvetto, come aggiunge Lorenzo Sinisi, "il diritto e l'avvocatura avevano, contribuito in maniera decisiva a forgiare quella forma mentis che, caratterizzata da una compenetrazione di elementi giuridici ed economici, era destinata negli anni a venire a farlo emergere come tecnico di valore nelle vesti di Consigliere di Stato e, come abile amministratore, in quelle di Ministro delle Finanze"(5).

Quella di Corvetto è una figura che inizia ad avere una sua più giusta considerazione. Come dice Ruini non è figura di primo piano come Mazzarino o Napoleone – ma quanti lo sono? – ed egli lo vede soprattutto come il tecnico che restaura le finanze francesi; forse questi più recenti studi, di cui stiamo dando conto, hanno allargato le conoscenze e l'analisi critica della sua figura: da tale nuova prospettiva anche Genova e la sua Avvocatura emergono come fattori storici da valutare con maggiore attenzione e sul cui rilievo credo che sia giusto riflettere.

Note:

(1) V. PIERGIOVANNI, *Cultura accademica e società civile alle origini dell'Ateneo genovese*, in "Annuario: anno accademico 1993-94", Genova, Università degli Studi 1995, pp. 5-11.

(2) G. ALPA, *Prefazione*, in M. RUINI, *Luigi Corvetto genovese. Ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)*, Bologna 2008 (Storia dell'Avvocatura in Italia), p. 9.

(3) R. FERRANTE, *Introduzione. Luigi Corvetto avvocato, politico, codificatore*, in M. RUINI, *Op. cit.*, p. 11.

(4) IDEM, p. 12.

(5) L. SINISI, *Luigi Emanuele Corvetto. Un avvocato genovese fra attività professionale ed impegno politico*, in *Luigi Emanuele Corvetto (1756-1821) tra finanza, diritto e politica*, Atti del Convegno .. Genova, 11-12 maggio 2007, a cura di P. MASSA PIERGIOVANNI (Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Collana di studi e ricerche, XLIV), Genova 2007, p. 134.

Professor Vito Piergiovanni
Università di Genova

L'avvocato genovese

Una piazza di Genova – alcuni dicono la più bella, al cui centro si impone la statua a cavallo di Vittorio Emanuele II – è misteriosamente intitolata a Luigi Emanuele Corvetto. Chi è questo Corvetto, cui la targa non rende neppure l'omaggio di una indicazione sui titoli che gli hanno meritato il ricordo della città?

Alla domanda risponde il nuovo volume della benemerita collana che il Consiglio Nazionale forense dedica alla storia dell'avvocatura italiana, ripubblicando l'opera dedicata da Meuccio Ruini (nel lontano 1929) a “Luigi Corvetto, genovese, ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)”.

Un risveglio dell'interesse della sua patria per questo insolito personaggio si era già tradotto, nel 2007, in un convegno su Corvetto “Tra finanza, diritto e politica”.

Ministro, finanziere, politico, avvocato, genovese: questa salutare incertezza sulla collocazione è il segno di un personaggio anomalo, difficile da afferrare proprio per la sua ricercata – e custodita – “banalità”, il suo educato grigiore, forte del quale è riuscito a superare con successo (mai personale) i tormentati passaggi dall'*Ancien Régime* alla Rivoluzione, a Napoleone, alla Restaurazione, senza per questo poter essere catalogato tra la folla delle “*girouettes*” o dei voltagabbana.

Dal libro di Ruini – sotto molti profili davvero esemplare – emerge finalmente il ritratto di un uomo che è stato, insieme, del suo tempo e di tutte le stagioni (sul modello di un Thomas More) : testimone-attore non protagonista di grandi eventi, di cui è stato sempre all'altezza, mentre oggi i protagonisti, pur collocati al centro di grandi eventi, non risultano quasi mai alla loro altezza.

E' precisamente in questa molteplicità la specifica modernità di Corvetto, fondata su uno zoccolo duro di convinzioni interiori, la “sua” moralità, che lo rende – paradossalmente – capace di adattarsi senza cedimenti al mutare delle fortune politiche. Corvetto è il modello moderno dell'uomo “probo” in senso weberiano. Che non significa – semplicemente – onesto, ma implica una profonda adesione etica alle proprie condotte. Molti sono onesti, senza essere davvero “probi” come Corvetto fu in ogni occasione della sua vita.

Tra i vari aspetti che emergono da un quadro così complesso e – a tratti – enigmatico (il borghese illuminato, l'avvocato, lo statista, il tecnico delle finanze, il genovese) ci sembra opportuno individuare quello, apparentemente più in ombra, dell'avvocato genovese.

Sin da questa prima esperienza Corvetto dimostrò di essere non un “tecnico indifferente”, uno “specialista”, ma un professionista illuminato, dalla formazione insieme provinciale e cosmopolita. Proprio da questa duplicità egli trarrà la forza per emergere e sopravvivere ai colpi della fortuna: “Per essere degno della Francia (sua nuova patria e, all'epoca, centro del cosmopolitismo), è necessario che ami ancora di più la mia patria d'origine”, dirà nell'assumere l'incarico di Consigliere di Stato a Parigi).

Difettano in lui i requisiti del cortigiano (la dissimulazione, il gusto della “menzogna onesta”: non sarà mai un nuovo Mazarino), rivelando in questo il suo essere molto genovese e poco o per nulla italiano, come dimostrerà nello scontro con l'Imperatore sulle sorti del genovese Banco di San Giorgio. Emerge con Corvetto la figura del professionista intellettuale come lo ha descritto Max Weber: non politico, non scienziato, mai “organico”, ma intellettuale pragmatico, intellettuale

della prassi: figura inedita per quei tempi, come il termine stesso, che si pone proprio allora come il tentativo da parte dell'individuo di mediare tra libertà e dispotismo senza cadere vittima (anche la libertà – si sa – conosce le sue ubriacature).

Anti-accademico per eccellenza, come avvocato, Corvetto è assimilabile al *lawyer* anglo-americano, quale si andrà configurando in America, nella Harvard di Christopher Columbus Langdell.

Punto di forza di questo nuovo professionista intellettuale è quella che Weber chiamerà la “vocazione”, il senso ineludibile ma completamente laico del proprio compito e delle responsabilità che esso pone. L'etica della responsabilità e quella della convinzione vengono continuamente a scontrarsi: la probità è la conseguenza e insieme il risultato di questo confronto sul piano della prassi, più che su quello etico. “Fai ciò che devi fare, che la coscienza ti detta” è il suo imperativo. Corvetto fu ricercato dai potenti non solo come giurista “tecnico” ma – anche e forse soprattutto – per la sua specifica probità professionale.

Egli non appartiene al ceto di quel grande francese, Tocqueville, a lui successivo di una generazione: un aristocratico liberale, sempre tentato dalla Reazione. A Tocqueville mancò quello che rendeva forte Corvetto: mancò la ‘vocazione’, in difetto della quale egli fu grande scienziato sociale, politico, espressione del suo ceto, ma – pur sempre – caratterizzato da distacco e disincanto: intento – scrisse Sainte Beuve – a guardare malinconicamente al passato come Enea, nell'accingersi a fondare Roma, non riusciva a trattenerne le lacrime per Didone abbandonata.

Corvetto non appartiene a quel ceto, a quella casta: è ormai un borghese, proviene da una famiglia di commercianti, suo padre era architetto (altra “professione” allo stato nascente). In questo porsi come figura nuova, Corvetto non è isolato, non costituisce un'eccezione (oggi, forse, lo sarebbe), forte come è di una gloriosa tradizione italiana e soprattutto genovese, formata nel settore marittimo-commerciale, ma anche in quello criminal-penalistico, all'insegna di quel Beccaria che Voltaire aveva letto e appassionatamente commentato.

Ma c'è un altro aspetto, che giustifica la scelta di ritagliare la figura di Corvetto su quella dell'“avvocato genovese”. Corvetto esprime e addirittura impersona la storia della decadenza di una città che si era giustamente fregiata del titolo di “Superba”. Da quell'epoca, si può dire, Genova non si è mai ripresa, innamorata della propria decadenza. Da allora i genovesi ‘illuminati’ non hanno avuta altra scelta che quella dell'emigrazione, seguendo la strada aperta dal loro illustre concittadino, fattosi francese. Lo stesso porto genovese, fonte di ogni ricchezza della città, sta cercando oggi, disperatamente, di emigrare oltre Appennino.

In questa storia di sontuosa decadenza si inquadra quella – parallela – del Banco di San Giorgio, vissuta e descritta senza compassione da Luigi Corvetto. Ma Corvetto non si lascia affascinare da questo spettacolo grandioso del tramonto di una Potenza – politica e finanziaria – : egli guarda al futuro come il solo modo per sopravvivere al declino. Vede che il commercio e il diritto non sono più quelli di una volta, quelli che avevano fatto grandi e il Banco e la Repubblica (il diritto dei mercanti, il finanziamento delle intraprese, il calcolo sapiente degli interessi): si stanno trasformando in un nuovo commercio e in un nuovo diritto, han preso le vie molteplici e perigliose del mare, secondo la grande raffigurazione schmittiana

in cui il diritto territoriale cede a quello marittimo-oceanico del rischio: alla pirateria, alle tempeste, ai naufragi. Il mercante di Venezia, Antonio, avrebbe fatto meglio ad assicurarsi contro la perdita delle sue navi per non dover sottostare alle pretese di Shylock.

Come artefice del Codice di Commercio francese, Corvetto ha la chiara intuizione di questo mutamento (da lui vissuto nel corpo della Repubblica genovese), introducendovi la dimensione marittimistica e assicurativa e individuando espressamente nel nuovo Codice di Commercio il nucleo del futuro diritto comune europeo.

Anche il Corvetto penalista (tale non per vocazione ma per la stessa formazione illuministica) risente della tradizione della scuola criminologia italiana. Si ricorre a lui anche in un settore che gli sarebbe estraneo, perché – osserva Ruini – “giurista italiano di vaglia”, come tale portatore di una tradizione che, nel campo del diritto criminale, non contava all’epoca rivali.

La sua figura non conosce, neppure sotto questo profilo, cesure o contraddizioni. La cultura, segnata dall’esperienza illuminista e dalla nuova vocazione borghese e cosmopolita, lo spingeva – obbligava, quasi – a vedere i vecchi problemi con uno sguardo totalmente nuovo, ben lontano dal disincanto di un Tocqueville.

In conclusione: quella che sembrava una figura molteplice e frammentata, una vita divisa in almeno due tronconi, si rivela – all’esame di Ruini e dei più recenti ‘scopritori’ di Corvetto – come straordinariamente coerente. C’è continuità e non contrasto tra il Corvetto avvocato, il genovese, il consigliere di Napoleone, il regista finanziario della Restaurazione e – infine – l’anziano e ormai cadente signore che si rifugia a Genova per trovare sepoltura nella chiesa parrocchiale di Nervi. Come tanti genovesi dopo di lui, ha lasciato la sua città per-

ché prima di altri ha capito che essa è condannata a una decadenza di cui non riesce a vedere la fine: una decadenza che dura ancora oggi, a oltre due secoli di distanza. L’espressione “vecchia Genova” andrebbe letta a rovescio: “Genova vecchia”. Passata rispetto al tempo, sorpassata dal tempo, una città dalla quale – per citare Giuseppe Marcellano – “si parte, ma in cui non si arriva”.

E tuttavia, l’azione del Ministro delle finanze francese rispecchia la mentalità e l’etica dell’avvocato genovese: pagare i debiti prima di tutto, render pubblici i bilanci, assicurare la continuità del debito al di là dei mutamenti politici e istituzionali, ristabilire la fiducia degli investitori negli strumenti amministrativi e finanziari che Corvetto contribuisce a costruire proprio in quei terribili frangenti (sua, in particolare, è l’ideazione nel 1816 della Cassa Depositi e Prestiti).

Certo: Corvetto trova il suo limite nel non essere davvero propositivo, ma è innegabile che si sia assunto e sia riuscito a portare a termine un compito a suo modo epico, quello che nessun francese ‘autoctono’ aveva avuto il coraggio di assumersi: salvare alla Francia la vera eredità di Napoleone (sul piano della buona, trasparente amministrazione del debito pubblico), ma anche salvarla dal debito tremendo che Napoleone le aveva imposto con le sue guerre, considerate la fonte principale di finanziamento dell’Impero e – conseguentemente – del suo crollo.

Corvetto cade, alla fine, non per i suoi (modesti) errori, ma per essersi consumato nell’impresa e – soprattutto – per l’esplosione di una bolla speculativa molto simile a quella che stiamo attaraversando, noi, privi di un avvocato genovese che, con la sua probità professionale, ci aiuti a uscirne.

Consigliere Michele Marchesiello

Eventi accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Anno 2008

148 SEMINARI - 15.868 POSTI DISPONIBILI - 11.074 PRENOTAZIONI
9.452 PRESENZE - 794 CREDITI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITI ALLE INIZIATIVE

Anno 2009

172 SEMINARI - 17.087 POSTI DISPONIBILI - 12.524 PRENOTAZIONI
10.592 PRESENZE - 952 CREDITI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITI ALLE INIZIATIVE

VI Conferenza Nazionale dell'Avvocatura

Roma, 20 e 21 novembre 2009



Il Presidente Savi ed alcuni Consiglieri hanno partecipato ai lavori della VI Conferenza Nazionale dell'Avvocatura. All'apertura era presente anche il Presidente del Senato Renato Schifani. Nel suo intervento l'Avvocato Savi ha presentato il prossimo Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova dal 24 al 28 novembre 2010.



In memoria degli Avvocati caduti nelle guerre

Genova, 6 novembre 2009



Per iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Genova è stata deposta, come ogni anno, una corona di alloro alla lapide che ricorda, nel cortile del Palazzo di Giustizia, gli avvocati caduti in tutte le guerre. Ha partecipato alla cerimonia il Procuratore Generale Vincenzo di Noto, in rappresentanza della Magistratura.

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2009

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: **Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,

Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,

Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Obbligo formativo per gli iscritti nel 2008 e nel 2009

Triennio 2009-2011

Ogni iscritto nell'anno 2008, con inizio quindi del triennio formativo dal 1° gennaio 2009, dovrà raggiungere la quota di almeno 68 crediti formativi, 9 dei quali devono riguardare l'ordinamento forense, la previdenza e la deontologia. I "punti" minimi suddivisi nei tre anni sono: 12 crediti per il 2009, 18 per il 2010 e 20 per il 2011.

Triennio 2010-2012

Ogni iscritto nell'anno 2009, con inizio quindi del triennio formativo dal 1 gennaio 2010, dovrà raggiungere la quota di almeno 83 crediti formativi nel triennio 2010-2012, 12 dei quali devono riguardare l'ordinamento fo-

rense, la previdenza e la deontologia. I punti minimi suddivisi nei tre anni sono: 12 per il 2010, 20 per il 2011 e 20 per il 2012.

Gli iscritti all'albo alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi, con un minimo di 9 nel 2008, 12 nel 2009 e 18 nel 2010.

Dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all'albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia con una soglia minima di 20 per ogni anno.

Casistica giurisprudenziale attinente la professione

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 dicembre 2009 (causa C-345/089).

Avvocati abilitati all'estero.

Gli stati Ue possono negare l'equipollenza di un titolo conseguito da un cittadino Ue nel proprio Stato se c'è il rischio di un abbassamento del livello di conoscenza rispetto al Paese di destinazione; ne consegue che le autorità nazionali dello Stato ospitante potranno imporre il superamento di una prova attitudinale prima di dare il via libera alla frequenza di un tirocinio indispensabile per l'accesso a una professione legale.

Il diritto comunitario non richiede che "l'accesso a un'attività professionale in uno Stato membro sia soggetto a requisiti inferiori a quelli normalmente richiesti ai cittadini di tale Stato", anche se gli Stati membri possono essere più flessibili "in merito alla qualificazione richiesta".

Il tirocinio formativo non può essere equiparato all'accesso di una professione: è infatti, solo una tappa formativa e quindi non vanno applicate né le direttive specifiche per l'esercizio della professione di avvocato, né quelle sul riconoscimento dei diplomi.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17/2009

Avvocati abilitati all'estero.

*I Consigli dell'ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale del richiedente. Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all'estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale oppure no. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo «burocratica», per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario. È questa l'indicazione fornita ai Consigli dell'ordine forense dalla commissione consultiva del Cnf, con il parere 17/2009. Il tutto prende spunto dall'aumento di domande di iscrizione da parte di coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'estero, a seguito della nascita di società specializzate che ultimamente hanno acceso i riflettori sulla possibilità di diventare avvocato percorrendo la strada di un paese europeo, Spagna in testa. **L'allarme:** A chiedere un parere specifico alla commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell'ordine locali) sono stati per primi i Consigli dell'ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione europea. Spiega il parere, rifacendosi alle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), del 29 gennaio scorso, che «non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale». In sostanza, la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un «abuso del diritto», riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell'avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall'estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». **Il parere della commissione Cnf:** La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense. E ha suggerito ai Consigli dell'ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione (valida per tre anni) nella sezione speciale*

dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, «è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale». Per questo, suggerisce la commissione del Cnf, «bisogna procedere a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato». Ad ogni modo, va detto, che gli ordini territoriali non avranno a disposizione delle griglie di valutazione oggettive. Sarà il collegio di avvocati a valutare se uno o sei mesi di esercizio della professione all'estero rappresentano un periodo sufficiente a dimostrare l'effettiva preparazione. E ancora, in risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell'Ordine condizionato alla dimostrazione dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se «è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già acquisite» nel passato, per il futuro «l'efficacia vincolante della sentenza della Corte di giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta».

Cassazione, 22 ottobre 2009, n. 22423

Stretta sui controlli per l'iscrizione dei praticanti avvocati.

Controlli stringenti dell'Ordine sull'iscrizione dei praticanti avvocati. E' legittima l'acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. La sentenza, ha segnato un punto in favore degli ordini, di fatto conferendo loro un maggiore potere di controllo sulle autocertificazioni.

Cassazione, 10 dicembre 2009, n. 25824

Non ha diritto ai danni l'avvocato che non ottiene il trasferimento a causa di un procedimento disciplinare.

Non può chiedere i danni all'ordine l'avvocato che non ha ottenuto da questo il trasferimento perché è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo presentato contro la decisione della Corte d'Appello siciliana che aveva accordato al legale il risarcimento del danno per il mancato trasferimento.

Cassazione, 29 dicembre 2009, n. 27630

Fa fede il domicilio dell'avvocato che risulta dal sito internet del Consiglio dell'Ordine.

È valido il ricorso notificato al difensore nel domicilio che risulta dal sito internet del Consiglio dell'ordine anche se, di fatto, non è quello reale.

La Cassazione ha considerato rituale una notificazione fatta nel domicilio (errato) indicato da due avvocati genovesi sul sito internet del Consiglio dell'ordine.

"In tema di contenzioso, - motivano i giudici - il senso della discordanza fra il domicilio del difensore risultante dalla sentenza o comunque dagli atti e quello in cui sia stata effettuata la notificazione può essere superato attraverso un potere di riscontro dell'effettivo domicilio del difensore, che, giustificato dalla sussistenza di poteri di rilevazione d'ufficio immanente al controllo

della ritualità della notificazione e dalla possibilità che essi si esercitino da parte della Corte attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33/2008 (Quesito del COA di Genova)

Esclusione dell'iscrizione di diritto all'albo avvocati per i magistrati onorari.

L'Ordine chiede come debba considerarsi la richiesta di magistrati onorari tesa a beneficiare di iscrizione di diritto all'albo degli avvocati senza il superamento dell'esame di Stato.

La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Appare corretto quanto rilevato dal COA richiedente, cioè che la norma della legge professionale (art. 30) che consente le iscrizioni di diritto, è di stretta interpretazione estensiva o analogica si porrebbe in netto contrasto con l'art. 33 Cost.

Pertanto, la possibilità di iscrizione di diritto in favore dei Vice Pretori onorari non può intendersi estesa a tutti i magistrati onorari, ma va considerata come un'eccezione alla regola generale, peraltro superata dalla scomparsa della citata figura di magistrato onorario.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario le figure del magistrato professionale appartenente all'ordine giudiziario e quella del magistrato onorario sono ben distinte.

Nella relazione che accompagnava il testo di legge originario (anno 1941) il Guardasigilli Grandi scriveva al Re: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l'ordine giudiziario ... ho riservato questo titolo a coloro che, superate le difficili prove di ammissione alle funzioni giudiziarie, dedicano tutte le loro attività all'amministrazione della giustizia”.

Se ne deduce che il superamento del difficile esame di concorso era già allora considerato un requisito indispensabile, e ciò spiega perché tale esame sia sempre stato ritenuto equivalente al nostro esame di Stato.

Per le considerazioni che precedono, si ritiene che il laureato in legge, il quale – dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica – abbia prestato la sua attività per oltre 15 anni quale Magistrato Onorario, rivestendo la funzione di Vice Procuratore Onorario e successivamente del Giudice Onorario di Tribunale, non possa essere iscritto all'Albo degli Avvocati senza sostenere e superare l'esame di ammissione.”

Cassazione, 23 gennaio 2009, n. 1702

Sottoscrizione ricorso per Cassazione.

Il ricorso in Cassazione va sottoscritto da tutti e due i difensori se l'assistito ha dato ad entrambe il mandato alle liti. Pena l'inammissibilità del gravame. La Cassazione ha respinto il ricorso di una signora condannata a rifondere il locatario di un suo appartamento dei danni da infiltrazioni d'acqua. Per i giudici della terza sezione civile, «in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione, il ricorso non è validamente proposto – ed è quindi inammissibile – se sottoscritto da uno solo di essi». Un giudice di pace di Salerno aveva condannato la donna a risarcire 800 euro per stillicidio d'acqua nel locale al piano terra. Contro questa decisione i figli della donna, nel frattempo deceduta, hanno fatto ricorso in Cassazione deducendo la nullità della sentenza per «asserita nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado». L'atto sarebbe stato recapitato in un'abitazione diversa rispetto alla residenza della signora. Ma il locatario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la procura a margine era stata rilasciata a due avvocati, mentre il gravame era sottoscritto solo da uno dei due legali. La terza sezione civile della Suprema corte ha accolto questa eccezione: “come risulta inequivocamente dagli atti, il ricorso è effettivamente sottoscritto da un solo avvocato a fronte di una procura a margine dell'atto che in modo espresso contempla un mandato conferito congiuntamente, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili”.

Casistica giurisprudenziale in tema di Gratuito Patrocinio

Cassazione pen., 20 ottobre 2009, n. 40589

L'evasione fiscale non annulla il diritto al gratuito patrocinio.

L'assistenza legale a spese dello Stato non può essere negata a chi, in passato, ha subito una condanna per non avere pagato l'Iva. Ha diritto ad essere aiutato dallo Stato anche l'imputato che anni prima era stato evasore fiscale. Il reato ostativo alla concessione del beneficio non deve riguardare il procedimento in corso e per il quale viene richiesta l'assistenza gratuita.

Cassazione pen., 8 gennaio 2010, n. 530

Inefficace la nomina del difensore nell'istanza di gratuito patrocinio.

È inefficace l'atto di nomina del difensore contenuto nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. La Corte ha respinto il ricorso di un uomo imputato per rapina che aveva inserito la nomina del legale nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 15 giugno 2009, n. 159/e


Gratuito patrocinio: conta il reddito al netto della “deduzione”.

Per l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare è quello imponibile al netto della deduzione prevista per la progressività dell'imposta (Art. 11, Dpr 917/86). Lo afferma la risoluzione 159/e delle Entrate in relazione alla normativa vigente nel 2004.

Non si deve tenere conto della deduzione per garantire la progressività dell'imposta ai fini della determinazione del limite massimo di reddito che dà accesso alla difesa d'ufficio nei procedimenti penali. Per il calcolo della soglia di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato devono ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all'art. 10 del Tuir i quali, nella previgente normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro valenza morale e sociale a prescindere dal sistema di determinazione dell'imponibile e dell'imposta. Il quesito era stato proposto dalla guardia di finanza la quale doveva verificare, nell'ambito di un procedimento penale, se un soggetto si trovasse nelle condizioni stabilite dal citato articolo 76, del dpr del 30 maggio 2002, n. 115 ovvero possedesse un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Ai fini della de-

terminazione del limite di reddito, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 76, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda la no tax area, introdotta dall'art. 2 lett. b), della legge 289 del 2002, essa consisteva in una deduzione dal reddito, da calcolare mediante una formula matematica. La deduzione individuava una quota di reddito esente da tassazione, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che si annullava per i redditi più alti, così che,

in combinazione con la rimodulazione delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito operata dalla medesima legge 289 del 2002, potesse realizzarsi la progressività dell'imposizione. Con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 6, lettera b), la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta è stata poi abrogata. Tuttavia, nel periodo di vigenza, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta rappresentava sicuramente una norma di sistema, su cui si fondava l'impianto ordinario di determinazione dell'imposta e che andava ad individuare una quota di esenzione irrilevante ai fini del gratuito patrocinio.



Comando Militare Esercito "Liguria"
Il Generale Comandante

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA GENOVA
130308
N° 1436/08 <i>B</i>

Genova, 7 marzo 2008

Gent.mo Presidente,

con piacere Le confermo la facoltà che gli Avvocati, con eventuali Opiniti, possano usufruire del Circolo dell'Esercito, via S. Vincenzo 68, per il pranzo di mezzogiorno.

L'accesso sarà possibile con la presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Genova, se richiesta dal personale preposto, e il trattamento sarà quello riservato agli stessi Soci del Circolo.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Generale. B. Piercorrado Meano

Gent.mo Avvocato.
Stefano SAVI
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria, N. 1
16121 GENOVA (GE)